



COMUNE DI CAPRAUNA

Provincia di Cuneo
Piazza Sant'Antonino n°15 – 12070 Caprauna (CN)
c.f. e p.i. : 00495600041
telefono e fax: 0174/391812



Prot. 2024/P/0002818

ORDINANZA N. 9 – 2024

OGGETTO: CHIUSURA VIA POGGIO E VICOLO SOTTOPORTICO PER PRESENZA DI FABBRICATI PERICOLANTI. REVOCA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”*;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- l'Ordinanza sindacale in data 19/06/2010 con cui, al fine di garantire la pubblica incolumità, è stata disposta la chiusura parziale di Via Poggio e di Vicolo Sottoportico a causa della presenza di fabbricati pericolanti prospicienti le vie medesime;
- l'Ordinanza Sindacale n.10/2016 con cui, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2016, è stata disposta:
 - la chiusura al transito veicolare e pedonale delle seguenti Strade Comunali:
 - Strada delle Penne;
 - Strada Vecchia per l'Assunta;
 - Strada di Boniverga;
 - Strada Caprauna – Fasceo – Aquila d'Arroscia;
 - Via Poggio (dal civico 1 al civico 8);fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici per il ripristino delle condizioni di sicurezza;
 - la chiusura viene disposta dalla data odierna fino a revoca della presente ordinanza;
- l'Ordinanza sindacale 8/2020 ad oggetto: “Eventi alluvionali del 2 – 3 ottobre 2020 - Ordinanza contingibile ed urgente per regolamentazione viabilità e chiusura tratti di strade comunali – Località diverse.” con cui, richiamando le Ordinanze sindacali emanate a seguito degli eventi alluvionali del Novembre 2016, n.8/2016 in data 24/11/2016, n.10/2016 in data 28/11/2016 e n. 3/2017 in data 24/02/2017 per la chiusura di alcune strade comunali, tra cui alcune interessate nuovamente dagli eventi alluvionali del 2020, è stato previsto, tra l'altro, di dare atto che per le strade comunali, già

oggetto delle precedenti ordinanze richiamate nell'atto medesimo, l'imposizione è un rinnovo e pertanto ulteriori provvedimenti di revoca faranno capo esclusivamente a quell'atto;

RICHIAMATA integralmente, altresì, la propria Ordinanza contingibile ed urgente n. 3/2024 con cui, tra l'altro, è stato disposto:

- congiuntamente e disgiuntamente ai sig.ri Oliva Antonino, nato a Messina (ME) il 04/05/1962, C.F. LVONNN62E04F158Q, e Imperato Giuseppina, nata a Resina (NA) il 10/03/1957 C.F. MPRGPP57C50H243P, proprietari degli immobili prospicienti sulle vie pubbliche Vicolo Sottoportico e Via Poggio, censiti al Catasto fabbricati di questo Comune al foglio 7 mappale 75 sub. 1 e sub. 2, mappale 657 sub. 1 e sub. 2 e mappale 38 sub. 2, di procedere con MASSIMA URGENZA E COMUNQUE ENTRO IL TERMINE DI 7 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE ad attuare tutti i necessari interventi volti ad eliminare le porzioni pericolanti dei predetti immobili ed a garantirne la messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità;
- i prescritti lavori di messa in sicurezza degli immobili dovranno essere eseguiti con il ripristino delle irrinunciabili condizioni di sicurezza e di quant'altro occorra per la tutela della pubblica incolumità e, comunque, nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti;

VISTO il verbale del Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva nonché la documentazione fotografica allegata al medesimo, documentazione conservata agli atti d'ufficio ed acclarata al Protocollo di questo Ente al n. 2817 in data 19/07/2024, inerente al sopralluogo effettuato dal Responsabile stesso in data 18/07/2024 presso gli immobili soprarichiamati;

VISTO quanto evidenziato nel summenzionato verbale ed in particolare il seguente estratto:

...omissis...

Come si evince dalle fotografie allegate, i Sigg.ri proprietari degli immobili siti in Caprauna in Via Poggio e Vicolo Sottoportico e censiti a Catasto Fabbricati al Foglio 7 Mappale 75 Sub. 1 e Sub. 2, Mappale 657 Sub. 1 e Sub. 2 e Mappale 38 Sub. 2, hanno provveduto a svolgere interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli immobili di cui trattasi.

In particolare gli interventi hanno riguardato le facciate prospicienti su Via Poggio e Via Sottoportico. Nella porzione degli immobili adiacente alla prima via citata sono state rimosse le pietre e le lastre di copertura del tetto pericolosamente pericolanti, al tempo a strapiombo su Via Poggio. Oltre a tale rimozione, nel medesimo tratto del tetto, è stato parzialmente demolito il cornicione, le travi del tetto sporgenti e vetuste sono state opportunamente tagliate e rimosse e la sommità del muro/cornicione è stata ripristinata ed irrobustita con malta cementizia nonché coperta con lastre di pietra al fine di evitare infiltrazioni in caso di pioggia.

Nella porzione degli immobili prospiciente su Vicolo Sottoportico gli interventi hanno riguardato la rimozione dei corpi pericolanti e l'irrobustimento del muro perimetrale mediante l'impiego di malta cementizia a chiusura delle fessure e delle lesioni presenti.

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene che gli interventi svolti dalla proprietà siano rispondenti a quanto richiesto ed intimato alla medesima con Ordinanza sindacale n.3/2024 – Prot. 705 del 22/02/2024 e, pertanto, idonei e sufficienti per garantire la piena fruibilità di entrambe le summenzionate vie comunali in totale sicurezza da parte degli utenti.

Essendo state ripristinate le condizioni di sicurezza per la tutela della pubblica incolumità, si propone al Sindaco la revoca delle Ordinanze nel tempo adottate per la regolamentazione/chiusura dei tratti delle vie pubbliche in questione.

PRESO ATTO di tutto quanto sopra evidenziato e, in particolare, del ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza degli immobili in argomento e, conseguentemente, delle aree, pubbliche e private, limitrofe agli stessi;

CONSIDERATO CHE, pertanto, non sussistono più le ragioni di sicurezza e di salvaguardia dell'incolumità pubblica per prorogare le prescrizioni di cui alle ordinanze soprarichiamate;

RITENUTE dunque ristabilite le condizioni per consentire la piena fruibilità delle vie pubbliche Vicolo Sottoportico e Via Poggio;

RICHIAMATO l'art. 21 *quinquies* della legge 07/08/1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi, in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi;

CONSIDERATO opportuno per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutata la situazione di fatto e alla luce di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, di revocare quanto stabilito con i summenzionati atti ovvero le chiusure al transito disposte per Vicolo Sottoportico e Via Poggio (per quest'ultima previste dal civico n.1 al civico n.8);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i Regolamenti comunali;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e smi;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

ORDINA

1. Per le ragioni in premessa, qui integralmente richiamate, con effetto immediato, la **REVOCA** della chiusura al transito di Via Poggio, tratto dal civico n.1 al civico n.8, e di Vicolo Sottoportico.
2. La presente revoca produce effetti su tutti i provvedimenti nel tempo adottati con riferimento alla regolamentazione/chiusura delle vie pubbliche di cui al punto precedente.

DISPONE

LA NOTIFICA del presente provvedimento ai proprietari sig.ri Oliva Antonino e Imperato Giuseppina.

DI TRASMETTERE la presente ordinanza per ogni effetto di legge a:

- All'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Cuneo con sede in Via Roma n°3 – 12100 Cuneo (CN);
entilocali.prefcn@pec.interno.it - protocollo.prefcn@pec.interno.it - gabinetto.prefcn@pec.interno.it
- Al Comando dei Carabinieri Stazione di Ormea Via Orti n°23 – 12078 Ormea (CN);
tcn22508@pec.carabinieri.it
- Al Comando Carabinieri Forestali di Ormea Viale A. S. Novaro n°16 – 12078 Ormea (CN);
fcn43367@pec.carabinieri.it

INFORMA

CHE contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Casa Comunale, lì 19/07/2024

Il Sindaco
Giuseppe Ruaro
F.to in originale